

COMUNE DI BROGNATURO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 30/08/2017

TITOLO I Principi fondamentali

Art. 1

Oggetto

1. Il Comune di Brognaturo è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto della Costituzione Italiana e dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa nonché autonomia impositiva e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo tra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla Carta europea delle Autonomie locali firmata a Strasburgo in data 15.10.1985;
5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione;
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e locali;
7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Territorio, sede, gonfalone e stemma

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art 9 di cui alla L. 24.12.1954 n. 1228, approvato dall'ISTAT.
2. Il capoluogo e la sede degli organi comunali sono siti in Brognaturo Piazza del Popolo
3. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale e presso la predetta si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le commissioni comunali;
4. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede;
5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome: Comune di Brognaturo – Provincia di Vibo Valentia. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da sottoporre alla prevista approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. L'uso del gonfalone e dello stemma e la riproduzione dello stesso per fini diversi da quelli istituzionali sono disciplinati dal regolamento.

Art. 3

Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a. Riserva alle donne 1/3 dei posti di componenti le commissioni consuntive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art 57 comma I, lett. A) del DLGS n. 165/2001 e smi. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b. Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento Funzione Pubblica;
 - c. Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d. Adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità;

Art. 4

Albo Pretorio

1. Gli obblighi di pubblicazione di documenti amministrativi quale che ne sia la denominazione, l'autore e la provenienza, aventi effetto di pubblicità legate, si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico istituzionale dell'Ente nell'ambito dell'apposita sezione denominata "albo pretorio".
2. Sono oggetto di pubblicazione tutti i documenti che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento, devono essere pubblicati ufficialmente per la durata stabilita dalle norme predette e, conseguentemente, dalla cui affissione all'albo discendono effetti di pubblicità legale.

Art. 5

Cittadinanza Onoraria e benemerita Civica

1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria e la benemerita civica a persone o associazioni, enti o istituzioni, italiane o straniere, con mozione motivata, presentata dal Sindaco e/o da almeno tre dei consiglieri assegnati e approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti.
2. Le benemerite civiche sono conferite mediante una targa comunale riportante la motivazione della assegnazione; la cittadinanza onoraria consiste in una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del comune.
3. La concessione della benemerita civica e della cittadinanza onoraria possono essere revocate dal Consiglio Comunale con lo stesso quorum previsto per la concessione qualora il soggetto insignito si renda colpevole di fatti tali da far venir meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento.

Art. 6

Gemellaggio

1. Il comune può gemellarsi con altre città italiane o straniere alle quali lo legano particolari rapporti culturali, sociali, economici e geografici, con delibera motivata dal Consiglio Comunale.

TITOLO II

Organi di governo del Comune

Art. 7

Organi

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

CAPO I

Il Consiglio Comunale

Art. 8

Elezione, durata, composizione

1. L'elezione dei consigli comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge dello Stato.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

Art. 9

Competenze generali

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esercita le potestà e adotta i provvedimenti secondo le competenze fissate dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale:
 - a. ha autonomia organizzativa e funzionale;

- b. opera le scelte fondamentali della programmazione e ne stabilisce i principi generali, perseguendo il rapporto con altri comuni e con l'amministrazione provinciale regionale e statale;
- c. svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
- d. esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- e. formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e organismi comunali ed extra-comunali;
- f. provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano la propria funzione senza vincolo di mandato. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti del consiglio comunale.
2. Ciascun consigliere:
 - a) esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale;
 - b) ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, purché i dati richiesti siano utilizzati per le finalità realmente inerenti al mandato, sia rispettato il segreto nei casi previsti dalla legge e si tenga conto del divieto di divulgazione di determinate informazioni personali;
 - c) esercita l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - d) è competente ad eseguire le autenticazioni di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 53/90, previa comunicazione scritta della propria disponibilità al Sindaco;
 - e) ha diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
 - f) Il consigliere comunale che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale stesso. A tale riguardo, prima di pervenire alla dichiarazione di decadenza, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
 - g) Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori, al Sindaco, che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale. In caso di sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento, il Comune chiede all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni giudizio.
3. Il Comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato ad eccezione dei rischi riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

Art. 11

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentato dei voti di preferenza; a parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista. Sono esclusi da tale computo il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 12

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ogni anno o altra scadenza prevista dalla normativa, il Consiglio Comunale provvede a verificare lo stato di attuazione di tali linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
3. E' facoltà del Consiglio Comunale, nel corso del mandato, provvedere ad integrare o modificare le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente quello di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli comunali, il Sindaco presenta all'organo consiliare la relazione di fine mandato.

Art. 13

Gruppi consiliari e commissioni

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano uno o più gruppi consiliari di almeno due componenti e designano il loro capogruppo.
2. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo consiliare fa pervenire per iscritto al segretario comunale il nome del capogruppo.
4. Sino a tale designazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.
5. Della designazione del capigruppo viene data comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
6. E' istituita la conferenza dei capigruppo finalizzata ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
7. Per il migliore funzionamento delle istituzioni, il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari, nelle quali è garantita la partecipazione delle minoranze nella misura di 1/3 dei componenti.
8. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce la composizione, le materie di competenza, le norme relative alla nomina ed al funzionamento di tali commissioni.
9. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ad uno dei consiglieri operanti nei gruppi di opposizione.

Art. 14

Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame per la deliberazione del Consiglio Comunale spetta, oltre ai consiglieri comunali, alla Giunta e al Sindaco, anche ai cittadini, nei casi previsti dal presente Statuto.

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge, nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio e un Vice Presidente. Viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano. Con le stesse modalità è eletto il vice presidente
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti in conformità principi contenuti nello Statuto.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sede comunale. Può riunirsi anche in altro luogo del territorio comunale per casi eccezionali o per opportunità, previa deliberazione della giunta comunale.
4. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, cui compete altresì fissare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. In caso di sua assenza od impedimento temporaneo la presidenza spetta al Sindaco; in mancanza di quest'ultimo, presiede la seduta l'assessore anziano.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie;
6. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla Legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs n. 267/2000;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica il Sindaco può inserire anche altri argomenti all'ordine del giorno di tali sessioni;
7. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
8. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e recapitato almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per le sessioni ordinarie, e almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per le sessioni straordinarie. A tale fine non si computano né il giorno di recapito dell'avviso, né il giorno della seduta consiliare.
9. In caso di urgenza la convocazione dovrà essere recapitata ai consiglieri 24 ore prima della seduta consiliare;
10. In caso di oggettiva ed eccezionale gravità il Consiglio Comunale può riunirsi nella stessa giornata. In questo caso, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
11. Il consiglio comunale può altresì essere convocato:
 - a) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
 - b) su richiesta del Prefetto, nei casi previsti dalla legge, previa diffida;
 - c) quando viene esercitato il diritto di proposta di referendum popolare o di iniziativa di proposta popolare di deliberazione
12. La convocazione è effettuata, in base alle preferenze comunicate in forma scritta dal singolo consigliere:
 - a) Mediante messaggio di posta elettronica certificata o e-mail
 - b) Mediante telefax
 - c) Mediante consegna dell'avviso direttamente all'interessato che sottoscrive per ricevuta.
13. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione.
14. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per i quali è già stata fatta la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al punto precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
15. I documenti relativi a ciascuna proposta inserita nell'ordine del giorno, salvo i casi di convocazione urgente, devono essere depositati nella sala delle adunanze almeno 3 giorni prima della seduta del Consiglio.
16. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

17. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato sul sito internet comunale e all'albo pretorio on line contestualmente all'avviso di convocazione ai consiglieri comunali.
18. Le sedute del consiglio comunale sono di norma pubbliche. Il consiglio può riunirsi in sedute aperte secondo quanto disciplinato dal regolamento del consiglio comunale.
19. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
20. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, esclusi il Sindaco.
21. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione e ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti.
22. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a. i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
 - b. coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c. gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.
23. Le votazioni hanno luogo, di norma, con voto palese.
24. Il regolamento stabilisce i casi in cui il voto è segreto. Si procede a scrutinio separato riservato rispettivamente al gruppo di maggioranza ed al gruppo di minoranza nel caso in cui si debba procedere alla nomina dei rispettivi rappresentanti.
25. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano d'età. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. Quando è prevista la nomina di uno o più rappresentanti delle minoranze risulterà eletto il membro da queste designate indipendentemente dal numero di voti conseguiti.
26. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
27. Il consigliere, che dichiara di astenersi dal voto, è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
28. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
29. I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono redatti a cura del Segretario; essi debbono indicare almeno sinteticamente i punti principali della discussione, ove il Consigliere non detti e/o consegna copia dell'intervento che intende sia riportato a verbale, ed il numero dei voti espressi. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci. Ogni consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettifiche, nella seduta nella quale si approvano i relativi verbali.

Art.16

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominate dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

CAPO II

La Giunta Comunale

Art. 17

Nomina, durata

1. Le modalità di nomina, la durata in carica della Giunta Comunale, la posizione giuridica degli assessori, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, cessazione dalla carica degli assessori sono regolate dalla legge e, per quanto non previsto, dal presente Statuto .
2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per l'elezione dei consiglieri comunali nella misura massima pari alla metà degli assessori di cui la giunta si compone.
3. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragioni di comprovate competenze culturali-tecnico-amministrative e questi possono partecipare anche alle sedute del consiglio comunale con diritto di parola e senza diritto di voto

Art. 18

Competenze generali

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora altresì con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio Comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.
2. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
3. Stabilisce la costituzione o resistenza in giudizio in ogni ordine e grado, la nomina del difensore, dei consulenti o periti di parte.
4. Decide sulle transazioni.
5. Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non rientrino nelle competenze del Sindaco, previste dalle leggi o dal presente Statuto.

Art. 19

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.
3. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario comunale..
4. Le sedute della Giunta Comunale sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica e se le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20

Composizione della Giunta Comunale e nomina degli assessori

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e la convoca, e da un numero di assessori stabilito dalla legge, fra cui un vice Sindaco, nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine progressivo indicato nel provvedimento di nomina.
3. Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.17 del presente statuto.

4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella successiva prima seduta.
5. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli assessori la cura di proprie competenze, ordinate organicamente per gruppi di materie, anche con delega a firmare gli atti relativi, ad eccezione di quelli che specificamente si è riservato.
6. Il rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al segretario comunale, e ai responsabili delle unità organizzative.
7. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
8. Il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli assessori e può, altresì, modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni assessore quando, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
9. Il Sindaco può altresì avvalersi della collaborazione di singoli consiglieri per lo svolgimento di attività e compiti predeterminati di propria competenza, o collaborare all'attività degli amministratori per l'esame di pratiche complesse.
10. Al fine di garantire maggiore trasparenza e partecipazione le deleghe possono essere anche assegnate dal Sindaco ai consiglieri comunali.

CAPO III

Sindaco

Art. 21

Il Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, assicura l'unità dell'attività politico amministrativa del medesimo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina anche i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
4. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
5. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
6. Il Sindaco adotta inoltre ordinanze ordinarie quando la legge espressamente gliene attribuisce la competenza.
7. Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90;
8. Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
9. Spetta al Sindaco la rappresentanza processuale.

Art. 22

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende, istituzioni e società, di cui l'ente fa parte, informandone il consiglio comunale.
2. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 23

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a. può proporre argomenti da trattare all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale.
 - b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d. riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 24

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di ordinaria amministrazione del sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti, di cui
3. al comma 1° del presente articolo, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale

Art. 25

Il vice Sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta Comunale, designa fra gli assessori il vice Sindaco, che lo sostituirà in tutte le funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni sono svolte dall'assessore anziano.

TITOLO III

Ordinamento del Comune

Art. 26

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 27

Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo.
2. Spetta al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri delegati la funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Art. 28

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento;
3. Ai dipendenti responsabili del procedimento spettano, per il perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire compiutamente gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 29

Diritti e Doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento, l'aggiornamento professionale, e individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.
3. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del Dlgs n. 19.09.1994 n. 626 e smi

Art. 30

Il Segretario Comunale

1. Segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune.
5. Il sindaco può attribuire ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000.
6. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
7. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne.
8. Il segretario comunale può stipulare i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non è espressamente richiesta per la tipologia dell'atto da rogare, l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal sindaco.

Art 31

Responsabili dei servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art 107 , commi 2 e 3 del TUEL n. 267/2000, fatta salva l'applicazione dell'art 97 comma 4 lett.d), sono attribuiti con provvedimento sindacale secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, al personale apicale dell'Ente , ai sensi delle leggi vigenti.

2. Ad essi è attribuita l'attività gestionale dell'ente; essi la esercitano in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
3. Spettano ai responsabili, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi del governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario comunale.

Art. 32

Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, può ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000:
 - a) prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
 - b) deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità,
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
3. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
4. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO IV

I servizi pubblici

CAPO I

Servizi

Art. 33

Servizi pubblici

1. Il Comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.
2. Il Comune può promuovere anche indirettamente, la partecipazione ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
3. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi presenti nel territorio, che operano nei settori sociale, assistenziale, ambientale, culturale, sportivo e del tempo libero e con quelli che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione, apposite convenzioni per:
 - a) la gestione di servizi pubblici;
 - b) la gestione di servizi di pubblico interesse;
 - c) la realizzazione di specifiche iniziative o attività a carattere generale aventi ad obiettivo il soddisfacimento di bisogni ed interessi per la comunità.
4. Può mettere a disposizione degli stessi organismi strutture, mezzi e materiali necessari al perseguimento delle suddette finalità.

5. Fermo restando le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie, il Comune può gestire servizi pubblici locali nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
6. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui al comma 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
7. I rapporti fra gli enti locali e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
8. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Art.34

Gestione in economia

1. Qualora per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere all'affidamento ad istituzioni, aziende speciali o società di capitali costituite o regolate dagli enti locali, è consentita la gestione in economia.
2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

CAPO II

Forme associative

ART. 35

Principi generali di cooperazione

1. Il Comune, per l'esercizio di funzioni, per l'espletamento di opere, interventi e programmi, per la manutenzione, il miglioramento e l'incremento del patrimonio e per l'effettuazione ottimale dei servizi informa la propria attività ai principi della sussidiarietà, dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sia con enti pubblici che con soggetti privati.
2. A tale fine, l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni ed altri istituti previsti dalla legge, che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 36

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con i Comuni e Province apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati di comune interesse.
2. Le convenzioni, approvate dal Consiglio Comunale, stabiliscono i fini, la durata, e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 37

Consorzi

1. Il comune può costituire con altri Comuni, con la provincia ed altri enti pubblici, purché autorizzati dalle leggi alle quali sono soggetti, Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni.
2. La convenzione costitutiva e lo statuto del Consorzio sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del Consorzio agli Enti aderenti, nonché, principi e criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'Ente, per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo Statuto disciplina, altresì, l'ordinamento amministrativo, i

profili funzionali del nuovo ente e le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.

4. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Art. 38

Unioni di comuni

1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza, secondo quanto stabilito dall'art. 32 D.lgs. 267/2000, il Comune può fare parte di una unione di comuni.
2. Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 39

Accordi di programma

1. Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, programmi che richiedano l'azione integrata e coordinata di altri comuni o della Provincia o altri soggetti pubblici, può promuovere o stipulare accordi di programma previa deliberazione della giunta comunale.
2. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

Finanza e contabilità

Art. 40

Finanza comunale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa fondata su certezza di risorse. Stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Il Comune nell'ambito della finanza pubblica, il cui ordinamento è riservato alla legge, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Nel rispetto dell'unitarietà ed uniformità dell'ordinamento finanziario e contabile, il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare in materia ad essa attribuita, applica i principi dell'ordinamento stesso con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della propria comunità.
4. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva nell'ambito delle tasse, delle imposte e delle tariffe, secondo quanto stabilito nel proprio statuto, nei regolamenti e nelle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 41

Il controllo

1. Il controllo economico e di gestione dell'ente è determinato da apposito regolamento di contabilità, il quale stabilisce altresì le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione.

Art. 42

L'organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito sia dagli organi di governo che dalle componenti dell'organizzazione amministrativa del Comune.
2. Il regolamento di contabilità, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo di revisione dei conti e prevede eventualmente ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza dell'organo di revisione.